

TRASCRIZIONE ATTI PROVENIENTI DALL'ESTERO

TRASCRIZIONE ATTI PROVENIENTI DALL'ESTERO

art. 17 d.p.r. 396/2000

Gli atti di Stato Civile formati all'estero riguardanti cittadini italiani devono essere inviati a cura della parte interessata all'autorità diplomatica o consolare italiana presente sul territorio che li trasmetterà per la loro trascrizione:

- all'Ufficiale di stato Civile del Comune in cui l'interessato dichiara di voler stabilire la residenza e per i residenti all'estero il comune di iscrizione AIRE [1].
- In mancanza di iscrizione anagrafica, il Comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita.

Se l'interessato è nato e residente all'estero:

- il comune di nascita o residenza del padre o della madre;
- il comune di nascita o di residenza dell'avo materno o paterno (se madre e padre non siano nati in Italia né via abbiamo mai risieduto).

Gli atti di matrimonio, qualora gli sposi risiedano in Comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i Comuni.

Riferimento normativo:

Art. 17 D.P.R. n. 396/2000 Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;

Termine di conclusione: 120 giorni

Responsabile del procedimento: Ufficiale Stato Civile

Responsabile dell'atto finale: Ufficiale Stato Civile

Altri enti coinvolti: Autorità diplomatiche e consolari.

Documenti da presentare:

Note:

Uffici correlati:

URL di origine (Salvata il 20/09/2024 - 07:12): <http://www.comune.lavagna.ge.it/trascrizione-atti-provenienti-dall'E2%80%99estero>

Links:

[1] <http://www.comune.lavagna.ge.it/iscrizione-%E2%80%93-cancellazione-aire-%E2%80%93-anagrafe-italiani-residenti-all'E2%80%99estero>